



RG C.F.A. N. 8/2024

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE DI APPELLO

Nella seduta del giorno 23 dicembre 2024 si è riunita - presso la sede federale UITS sita in Roma in Viale Tiziano n. 70 - la Corte Federale d'Appello

composta da:

Avv. Bernardo DE STASIO	PRESIDENTE
Avv. Gianfilippo SAGLIENI	Componente relatore ed estensore
Avv. Tommaso PALLAVICINI	Componente

e ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento instaurato con reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale del 30 settembre 2024, pubblicata in data 28 ottobre 2024, emessa nell'ambito dei giudizi riuniti iscritti al n. R.G.T.F. 9/2024 e 12/2024, con la quale riteneva il sig. Lorenzino Unio responsabile dei fatti di cui alle riunioni incolpazioni e per l'effetto lo condannava alla sanzione cumulativa di mesi sei di sospensione dall'attività sportiva e sociale.

FATTO

1. Il sig. Unio veniva deferito da parte della Procura Federale per rispondere delle seguenti contestazioni:

1) procedimento n. 2/24 RGPF in riassunzione

degli artt. 2, 6 e 9 del Codice di comportamento Sportivo del CONI e degli artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, lett. a); dell'art. 67, comma 1, lett. a). del Regolamento di Giustizia UITS, con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), c) e d) del Regolamento di Giustizia UITS relativamente al deferito UNIO, nonché dell'art. 4, comma 3, del Regolamento di Giustizia UITS, per avere "il Sig. Lorenzino Unio, Presidente del Comitato regionale del Piemonte, nonché segretario della Sezione TSN di Vercelli, per avere posto Greta CHIOVINO (e della sorella Giulia CHIOVINO) di fronte all'alternativa di seguire gli allenamenti della Sig.ra Petra Zublasing, già campionessa, oppure di continuare a frequentare la propria Sezione TSN di Vercelli; per avere emarginato Greta CHIOVINO e Giulia CHIOVINO in conseguenza dell'aver optato per la prima soluzione, escludendole dalla partecipazione presso la Sezione di Vercelli sia alle specifiche maggiori opportunità di praticare lo sport offerte invece agli altri ragazzi, sia dalle iniziative ludico-relazionali; per non avere consentito loro di partecipare a raduni tecnici dopo il 7 maggio 2023, alla gara "quasi 24 ore" che si è tenuta a Vercelli il 3-4 giugno 2023, al "Trofeo del Tricolore" a Reggio Emilia il 28-29 luglio e al "Trofeo delle regioni 2023" svoltosi a Napoli; per avere coinvolto due atleti minorenni in una situazione di tensione già in essere tra allenatori (Petra Zublasing) e organi federali (Presidente della Sezione TSN di Novi Ligure).



Condotte aggravate dalla circostanza che i poteri esercitati erano connessi al ruolo di Presidente del Comitato di Regione del Piemonte, di segretario della Sezione TSN di Vercelli, nonché dalla gravità della condotta per avere coinvolto atleti minorenni in una controversia tra altri soggetti e per avere indotto altri a violare le menzionate norme federali;

2) procedimento n. 9/24 RGPF,

“dell’art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI, dell’art. 5, lett. a, del Regolamento di Giustizia sportiva UITS, aggravata dalle circostanze di cui all’art. 10, comma 1, lett. a, lett. d, e lett. h, Regolamento giustizia UITS.” ed in particolare nell’aver disatteso “l’obbligo di trasmissione della lettera conciliativa alle tesserate Giulia CHIOVINO e Greta CHIOVINO entro lo stabilito termine del 10 luglio 2024: termine previsto dal Tribunale federale avente portata risolutiva, ove non rispettato”.

Il procedimento n. 2/24 RGPF veniva riassunto dalla Procura Federale il 12 luglio 2024 a seguito dell’inottemperanza da parte del deferito degli obblighi assunti in sede di patteggiamento innanzi al Tribunale Federale.

2 A seguito del deferimento al Tribunale Federale, nel procedimento n. 8/24 R.G.T.F., erano originariamente incolpati la Sezione TSN di Vercelli, il Dott. MESSINA Roberto, Presidente della Sezione TSN di Vercelli, nonché l’Ing. UNIO Lorenzino, Presidente del Comitato regionale del Piemonte e Segretario della Sezione TSN di Vercelli.

All’udienza del 3 luglio 2024 le parti sottoponevano al Collegio l’accordo raggiunto nei termini che seguono:

- 1. “la Procura Federale rinuncia all’azione disciplinare spiegata nei confronti della Sezione TSN di Vercelli;*
- 2. il deferito MESSINA Roberto è sospeso da ogni attività sportiva e sociale fino al 2 ottobre 2024;*
- 3. il deferito UNIO Lorenzino è sospeso da ogni attività sportiva e sociale sino al 3 novembre 2024;*
- 4. i due deferiti UNIO Lorenzino e MESSINA Roberto, nelle rispettive qualità, invieranno entro il 10 luglio 2024 una lettera a loro firma indirizzata alla Sig.ne Greta e Giulia CHIOVINO, contenente chiarimenti sul loro comportamento di cui al deferimento nonché l’invito alle destinatarie a rifrequentare la Sez. TSN di Vercelli e le inerenti attività competitive, ancorché iscritte presso altra Sezione TSN”.*

Il Tribunale Federale, all’esito della camera di consiglio, nell’omologare l’accordo, emetteva il seguente dispositivo: *“Il Collegio, preso atto della rinuncia al deferimento per quanto riguarda la Sezione TSN di Vercelli, per ciò che attiene i rimanenti incolpati MESSINA Roberto e UNIO Lorenzino, ai sensi dell’art. 34 lett. B) del Regolamento di Giustizia UITS, reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione convenuta su accordo tra le parti, in una con l’impegno alla trasmissione della lettera conciliativa da parte dei deferiti alle tesserate entro lo stabilito termine del 10 luglio 2024 da intendersi se non rispettato con portata risolutiva, e ne dichiara l’efficacia così definendo il procedimento. 30 giorni per la motivazione”.*

Il deferito MESSINA Roberto provvedeva, entro il termine stabilito, al deposito della lettera costituente l’obbligo assunto connesso alla definizione del procedimento con applicazione di sanzioni, mentre l’incolpato UNIO Lorenzino non provvedeva, implicitamente risolvendo l’accordo e violando l’obbligo da lui assunto con la ratifica da parte del Tribunale Federale di quanto dal deferito convenuto con la Procura Federale.



3. La Procura Federale, quindi, con atto datato 12 luglio 2024, rilevata una condizione risolutiva dell'accordo *“per avveramento della condizione risolutiva all'applicazione della sanzione come omologata dal Tribunale ai sensi dell'art. 34, lett. B) del Regolamento di Giustizia sportiva UITA”*, procedeva alla riassunzione del procedimento con conseguente riviviscenza dell'originario deferimento n. 2/24 RGPF nei confronti del solo UNIO Lorenzino ed iscriveva autonomo fascicolo di indagini a carico del predetto recante il n. 9/24 RGPF per la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I., attesa l'autonoma rilevanza disciplinare della condotta relativa alla mancata osservanza della decisione resa dal Tribunale Federale in data 3 luglio 2024 nel procedimento n. 8/24 R.G.T.F.

4. Previa riunione dei due procedimenti, Il Tribunale Federale UITA, con decisione pronunciata in data 30 settembre 2024 (RGTF 9/2024 e 12/2024), pubblicata in data 28 ottobre 2024, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Procura Federale ritenendo UNIO Lorenzino responsabile dei fatti di cui alle riunioni incolpazioni e per l'effetto lo condannava alla sanzione cumulativa di mesi sei di sospensione dall'attività sportiva e sociale.

5. Avverso la suddetta decisione la Procura Federale proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello UITA in data 6 novembre 2024, chiedendo in riforma della decisione impugnata di irrogare al sig. Unio Lorenzino una sanzione non inferiore a due anni e tre mesi di sospensione.

6. A sostegno del reclamo proposto la Procura Federale sosteneva che il sig. Unio Lorenzino era stato deferito per comportamenti particolarmente gravi quali *i) l'aver ostacolato lo svolgimento dell'attività sportiva da parte di atleti minorenni ed ii) il non aver adempiuto a quanto stabilito nell'ambito del patteggiamento*; la Procura Federale, inoltre, precisava che i criteri di determinazione delle sanzioni previsti dal Regolamento di Giustizia prevedevano sanzioni che potevano arrivare anche alla radiazione e che, considerate le circostanze aggravanti, si sarebbe dovuto applicare la sanzione stabilita per la circostanza più grave che doveva essere aumentata da parte del Tribunale.

7. In data 28 novembre 2024 si costituiva in giudizio il sig. Lorenzino Unio con memoria difensiva e contestuale reclamo incidentale contro la decisione del Tribunale contenente anche domanda incidentale di sospensione della decisione impugnata; il sig. Unio concludeva per la sua assoluzione o comunque per l'applicazione di una sanzione più lieve di quella comminata dal Tribunale, previo rigetto del reclamo della Procura. Infine il sig. Unio Lorenzino formulava istanze istruttorie.

8. Con provvedimento del 4 dicembre 2024 il Collegio dava atto della presenza, in collegamento da remoto, dell'Avv. Maurizio Randazzo per il sig. Lorenzino Unio nonché del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi personalmente. Venivano ammessi a parlare tutti i presenti.

Il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi si riportava al proprio reclamo ed in merito alla domanda di appello incidentale formulata dal sig. Unio rilevava che lo stesso era inammissibile in quanto tardiva poiché depositato oltre il termine di 15 giorni dal deposito della sentenza di primo grado stabilito dall'art. 35, commi 2 e 3. L'Avv. Randazzo, si riportava alla propria costituzione in giudizio, ribadiva la richiesta di ammissione



dell'istanze istruttorie e precisava che il reclamo della Procura Federale lo avrebbe rimesso in termini e che, conseguentemente, l'appello incidentale era stato validamente proposto.

Terminata la discussione il Collegio si riservava di decidere.

A scioglimento della riserva assunta il Collegio rigettava l'istanza di sospensione e le istanze istruttorie formulate dall'Ing. Unio in quanto incoferenti ai fini del decidere e rinviava il procedimento al 23 dicembre alle ore 10,00 per la discussione e la decisione assegnando alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.

9. Entro la data assegnata, provvedeva a depositare note conclusionali solamente la Procura Federale.

All'udienza del 4 dicembre 2024 risultavano presenti in collegamento da remoto, l'Avv. Maurizio Randazzo per il Sig. Unio ed il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi i quali precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e chiedevano la definizione del procedimento; anche i componenti del Collegio erano tutti collegati da remoto.

La Corte Federale d'Appello, preso atto, tratteneva il procedimento in decisione

MOTIVI

1. L'appello incidentale proposto dal Sig. Lorenzino Unio è inammissibile. L'art. 35 comma 2 del Regolamento Giustizia UITA stabilisce che il reclamo deve essere presentato alla Corte d'Appello entro il termine di quindici giorni dalla decisione della pubblicazione, mentre il comma 3 precisa che decorso il termine per proporre reclamo alla decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile.

Il comma 5 del predetto art. 35, infine, stabilisce che la parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non si ancora decaduta.

Poichè la decisione del Tribunale Federale è stata pubblicata in data 28 ottobre 2024, l'appello incidentale proposto dal sig. Unio in data 28 novembre 2024 deve essere dichiarato inammissibile per lo scadere del termine di quindici giorni stabilito dall'art. 35 comma 2 e 3.

A ciò si aggiunga che anche nel caso in cui, come sostenuto dalla difesa del sig. Unio, ai fini del calcolo per la proposizione dell'appello incidentale si dovesse tenere in considerazione la comunicazione del reclamo proposto dalla Procura Federale da parte della Segreteria della CFA all'Avv. Maurizio Randazzo, legale del sig. Unio, lo stesso è, in ogni caso, tardivo in quanto detto reclamo è stato depositato in data 6 novembre 2024 presso la Segreteria della CFA e quest'ultima lo ha comunicato all'Avv. Maurizio Randazzo tramite PEC in data 8 novembre 2024, mentre l'appello incidentale è stato proposto in data 28 novembre 2024, ovvero ben oltre il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 35 del Regolamento Giustizia UITA.

2. In merito al reclamo della Procura Federale si deve rilevare che la decisione di primo grado ricostruisce correttamente le condotte del sig. Unio e le relative violazioni alla normativa federale, ma la stessa deve essere riformata in punto di quantificazione della sanzione disciplinare, per mancanza di proporzionalità ed adeguatezza delle sanzioni rispetto a quanto accertato. Il Sig. Unio è stato deferito *i*) per avere sostanzialmente



ostacolato l'attività sportiva di atleti minorenni, impedendone la partecipazione a raduni e tornei e *ii*) per non aver adempiuto a quanto previsto nell'ambito del patteggiamento intervenuto.

Considerando che in ambito penalistico il patteggiamento comporta la riduzione ad un terzo della pena e che nell'ambito del patteggiamento intervenuto nel giudizio avanti al Tribunale Federale era stata concordata la sanzione di 4 mesi di sospensione dell'attività sportiva e sociale, oltre l'invio della lettera alle tesserate, la sanzione per avere sostanzialmente ostacolato l'attività sportiva di atleti minorenni, impedendone la partecipazione a raduni e tornei deve essere pari ad un anno di sospensione dall'attività sportiva e sociale.

Per quel che concerne, invece, l'inadempimento a quanto previsto nell'ambito del patteggiamento deve essere inflitta al Sig. Unio l'ulteriore sanzione di mesi 4 di sospensione dall'attività sportiva e sociale.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale del 30 settembre 2024, pubblicata in data 28 ottobre 2024, ritiene UNIO Lorenzino responsabile dei fatti di cui alle riunite incolpazioni e per l'effetto lo condanna alla sanzione cumulativa di mesi sedici di sospensione dall'attività sportiva e sociale.

Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti costituite, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS.

Roma, 23 dicembre 2024

Il Presidente

Avv. Bernardo DE STASIO

Componente relatore estensore

Avv. Gianfilippo SAGLIENI

Componente effettivo

Avv. Tommaso PALLAVICINI